GIOVEDÌ 14 APRILE 2022

780.

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni Riunite (V Camera e 5ª Senato)	Pag.	3
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
Interni (I)	»	6
Giustizia (II)	»	24
Difesa (IV)	»	33
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	37
Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e		20
ASSISTENZA SOCIALE	»	38
ESSE CORRELATI	»	40
INDICE GENERALE	P_{ag}	42

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MaIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.



COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti della Corte dei conti (Svolgimento e conclusione)	3
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti dell'ISTAT (Svolgimento e conclusione)	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia (Svolgimento e conclusione)	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Lilia Cavallari (Svolgimento e conclusione)	4

AUDIZIONI

Giovedì 14 aprile 2022. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati, Fabio MELILLI, indi del presidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica, Daniele PESCO.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmis-

sione sul canale satellitare e sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti della Corte dei conti.

(Svolgimento e conclusione).

Fabio MELILLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Guido CARLINO, presidente della Corte dei conti, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Stefano FASSINA (LEU) e Fabio MELILLI, presidente della V Commissione della Camera dei deputati, ai quali replicano Guido CARLINO, presidente della Corte dei conti, e Enrico FLACCA-DORO, presidente di sezione coordinamento presso le sezioni riunite in sede di controllo.

Fabio MELILLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14.55, riprende alle 15.05.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti dell'ISTAT.

(Svolgimento e conclusione).

Fabio MELILLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Gian Carlo BLANGIARDO, *presidente dell'ISTAT*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Stefano FASSINA (LEU) nonché i senatori Massimo FERRO (FIBP-UDC), che interviene da remoto, e Daniele PESCO, presidente della 5ª Commissione del Senato della Repubblica, ai quali replicano Gian Carlo BLANGIARDO, presidente dell'ISTAT, Giovanni SAVIO, direttore della Direzione centrale per la Contabilità Nazionale dell'ISTAT, Fabio RAPITI, direttore della Direzione centrale per le statistiche economiche dell'ISTAT, e Fabio BACCHINI, dirigente del Servizio per l'analisi dei dati e la ricerca economica, sociale e ambientale dell'ISTAT.

Daniele PESCO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.40, riprende alle 15.45.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Daniele PESCO, *presidente*, introduce l'audizione.

Fabrizio BALASSONE, capo del Servizio Struttura economica della Banca d'Italia, che interviene da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Stefano FASSINA (LEU) e la senatrice Fiammetta MODENA (FIBP-UDC), che interviene da remoto, ai quali replica Fabrizio BALASSONE, capo del Servizio Struttura economica della Banca d'Italia.

Daniele PESCO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 16.15, riprende alle 16.30.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari.

(Svolgimento e conclusione).

Fabio MELILLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Lilia CAVALLARI, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Daniele PESCO (M5S), presidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica, al quale replica Lilia CA-VALLARI, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Fabio MELILLI, *presidente*, ringrazia la presidente Cavallari per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

6 22

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'or-
dinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa
e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo e abb. (Parere
alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO (Parere approvato)

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 14 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 11.15.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

C. 2681 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 2681, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giu-

diziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la II Commissione, al quale sono abbinate le proposte di legge C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa.

In sostituzione della relatrice, Corneli, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, rilevando innanzitutto come esso sia articolato in sei Capi.

Il Capo I, composto degli articoli da 1 a 5, reca una delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura.

In particolare, l'articolo 1 conferisce delega al Governo per la riforma di alcuni aspetti ordinamentali della magistratura, definendo l'oggetto dell'intervento riformatore – che dovrà essere realizzato entro un anno dall'entrata in vigore della legge – e le procedure per l'esercizio della delega.

La delega mira alla riforma dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, alla revisione del numero degli incarichi semidirettivi, alla revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità, del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

L'articolo 2 ha un triplice contenuto. Il comma 1 detta principi e criteri direttivi per la revisione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Si stabiliscono principi per lo svolgimento delle procedure comparative per l'attribuzione degli incarichi (dalla pubblicità delle stesse, al divieto per ciascun magistrato di presentare contemporaneamente più di due domande, all'ordine di definizione dei procedimenti, alle audizioni dei candidati) e si interviene sulla valutazione delle attitudini e del merito dei candidati.

In dettaglio, il legislatore delegato dovrà tenere conto delle specifiche competenze richieste per l'incarico al quale il candidato aspira, considerando le esperienze fatte in posizione di fuori ruolo solo se idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni direttive e semidirettive.

In caso di parità di valutazione degli indicatori del merito e delle attitudini, subentrano due criteri residuali: anzitutto il criterio del genere meno rappresentato (se a livello nazionale e distrettuale emerge nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi, una significativa sproporzione tra i generi) e, infine, il criterio dell'anzianità. Ulteriori principi sono dettati per la conferma dei magistrati che già svolgono le funzioni direttive e semidirettive; inoltre, il Governo è delegato a ridurre il numero degli incarichi semidirettivi.

Il comma 2 detta principi e criteri direttivi per la riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudiziari, disciplinando la documentazione che il presidente della Corte d'appello dovrà allegare al progetto inviato al CSM e semplificando le successive procedure di approvazione.

Il comma 3 individua principi e criteri direttivi per la revisione dei criteri di accesso alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

La norma, in primo luogo, consente l'accesso alle funzioni di legittimità dopo 10 anni di esercizio effettivo delle funzioni di merito (in luogo degli attuali 16).

Inoltre, si dettano criteri per la valutazione delle attitudini e del merito per l'accesso a queste funzioni e specifica i parametri dei quali dovrà tenere conto la Commissione tecnica chiamata a valutare la capacità scientifica e di analisi delle norme dei magistrati che aspirano alle funzioni di legittimità.

L'articolo 3 contiene principi e criteri direttivi in merito alla valutazione di professionalità dei magistrati, con riferimento:

al funzionamento dei consigli giudiziari, nei quali è esteso il ruolo dei componenti laici ed è soprattutto consentito agli avvocati di esprimere un voto unitario sul magistrato in verifica (ricorda che sul punto è pendente un *referendum* abrogativo giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 59 del 2022);

ai criteri di valutazione della professionalità, tra i quali sono inseriti il rispetto dei programmi annuali di gestione dei procedimenti e l'esito degli affari nelle successive fasi del giudizio;

alla semplificazione della procedura di valutazione in caso di esito positivo della stessa; al rapporto tra procedimento disciplinare e valutazione di professionalità, stabilendo che i fatti accertati in via definitiva in sede disciplinare debbano comunque essere oggetto di valutazione ai fini della progressione della carriera;

all'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, da tenere in considerazione oltre che in sede di verifica della professionalità anche in sede di attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi;

agli effetti sulla progressione economica e sull'attribuzione delle funzioni di reiterati giudizi non positivi.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina dell'accesso in magistratura, dettando principi e criteri direttivi volti ad abbandonare l'attuale modello del concorso di secondo grado, così da ridurre i tempi che intercorrono tra la laurea dell'aspirante magistrato e la sua immissione in ruolo.

Il Governo è altresì delegato:

a consentire lo svolgimento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari anche ai laureandi in giurisprudenza;

a prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi corsi di preparazione al concorso destinati a coloro che abbiano svolto il predetto tirocinio formativo, oltre che a coloro che abbiano prestato la propria attività nell'ambito dell'ufficio del processo, in attuazione dell'investimento previsto dal PNRR;

a riformare tanto le prove scritte (tre, volte a verificare le capacità di inquadramento teorico sistematico del candidato) quanto quelle orali, nell'ottica di una riduzione delle materie.

L'articolo 4-bis detta principi e criteri direttivi per il riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Rileva come questa delega non coinvolge anche i magistrati militari, che sono invece considerati dal Capo III del disegno di legge, ai fini dell'eleggibilità e il ricollocamento.

In particolare, il legislatore delegato dovrà individuare tra i vari incarichi extragiudiziari, quelli che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e quelli che possono invece essere svolti ponendosi in aspettativa e dovrà dettare una regolamentazione specifica per gli incarichi da svolgere a livello internazionale.

La riforma dovrà essere volta a un complessivo ridimensionamento dell'istituto del collocamento fuori dal ruolo organico, riducendo il numero dei magistrati che possono accedervi e contenendo tanto la durata del periodo quanto la tipologia degli incarichi che i magistrati potranno assumere.

In particolare, il Governo dovrà:

prevedere che il magistrato possa essere collocato fuori ruolo solo dopo aver svolto le funzioni giudiziarie per almeno 10 anni; inoltre, rientrando dopo 5 anni di fuori ruolo il magistrato non potrà essere nuovamente collocato fuori ruolo se non dopo aver svolto le funzioni giudiziarie per almeno 3 anni; complessivamente, il magistrato non potrà restare fuori ruolo per più di 7 anni, prolungati a 10 per specifici incarichi (presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali);

consentire il collocamento fuori ruolo solo quando per l'incarico che il magistrato intende assumere risulti necessario lo specifico grado di preparazione, competenza ed esperienza del magistrato, e l'incarico stesso corrisponda a un interesse dell'amministrazione, dovendo valutare l'organo di autogoverno le possibili ricadute dell'incarico sull'imparzialità e l'indipendenza del magistrato. Inoltre, a valorizzazione dell'interesse dell'amministrazione di provenienza, il fuori ruolo non potrà essere autorizzato se il magistrato esercita le proprie funzioni in una sede che presenta una rilevante scopertura di organico.

L'articolo 5 delega il Governo a provvedere al coordinamento delle disposizioni vigenti con quelle introdotte in sede di riforma.

Il Capo II, composto dagli articoli da 6 a 11, novella alcune disposizioni dell'ordinamento giudiziario. Diversamente dal Capo I, quindi, su alcuni specifici argomenti, non si conferisce una delega al Governo, ma si modificano direttamente le norme in vigore. In particolare, l'articolo 6, comma 1, riscrive l'articolo 115 del regio decreto n. 12 del 1941, il quale reca la disciplina dei magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione.

Il nuovo articolo 115, nel confermare l'attuale pianta organica della Corte di cassazione, che prevede 67 magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, interviene sui requisiti che devono possedere i magistrati chiamati a comporlo, richiedendo che essi:

abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità;

abbiano non meno di 8 anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado;

abbiano una capacità scientifica e di analisi delle norme valutata dalla Commissione tecnica del CSM competente per la valutazione ai fini dell'attribuzione delle funzioni di legittimità.

La riforma sopprime la disposizione che attualmente consente al Primo Presidente della Cassazione di destinare, anno per anno, fino a trenta magistrati dell'ufficio del massimario alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. La metà dei componenti dell'ufficio potranno infatti essere destinati dal Primo Presidente alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.

La riforma sul punto modifica la disciplina vigente, che già attualmente consente lo svolgimento di tali funzioni da parte dei componenti dell'ufficio del massimario, prevedendo:

che possano essere applicati « la metà dei magistrati addetti all'ufficio »;

che tale applicazione non sia più « temporanea », per un periodo non superiore a 3 anni e non rinnovabile;

che possano essere applicati soltanto i magistrati che abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità (attualmente è sufficiente la terza).

L'articolo 7 introduce ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario in materia di organizzazione degli uffici di giurisdizione, di incompatibilità di sede per ragioni di parentela o coniugio e di tramutamenti ad altra sede o ufficio.

Più nel dettaglio, la disposizione:

interviene sull'articolo 7-bis del regio decreto n. 12 del 1941, prevedendo che le tabelle degli uffici giudicanti siano adottate per un quadriennio (attualmente sono, invece, triennali);

aggiunge un ulteriore comma all'articolo 7-ter del regio decreto n. 12 del 1941, prevedendo che il dirigente dell'ufficio debba verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi;

modifica la disciplina delle incompatibilità di sede dei magistrati per ragioni di parentela o coniugio di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario;

modifica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, in materia di tramutamento ad altra sede o ufficio, dettando una disciplina speciale relativa ai trasferimenti dei magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione, per i quali viene subordinato il trasferimento ad altra sede (o l'assegnazione ad altre funzioni) ad un periodo di permanenza triennale (anziché quadriennale).

L'articolo 8 interviene sul regio decreto legislativo n. 511 del 1946 (Legge sulla guarentigie della magistratura), ampliando i casi di collocamento in aspettativa dei magistrati, attraverso l'inserimento dell'ipotesi in cui al magistrato sia stato già accertato uno stato di infermità incompatibile con lo svolgimento delle funzioni giudiziarie, malgrado non sia ancora concluso il procedi-

mento volto alla verifica della natura permanente dell'infermità ai fini della dispensa dal servizio.

L'articolo 8-bis modifica il decreto legislativo n. 26 del 2006, relativo alle funzioni della Scuola superiore della magistratura.

In particolare, attraverso alcune novelle all'articolo 26-bis del predetto decreto legislativo n. 26, in tema di corsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi, è esteso il campo d'applicazione della disposizione, riferendola anche al conferimento degli incarichi semidirettivi e dettagliando le caratteristiche dei corsi di formazione, che dovranno avere una durata non inferiore a 3 settimane e prevedere una prova finale.

L'articolo 9 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 109 del 2006, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati.

Sono, in particolare, oggetto di intervento:

gli illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, il cui elenco viene integrato con nuove condotte tra le quali, in particolare, il mancato rispetto delle nuove misure relative alla funzionalità degli uffici e allo smaltimento dell'arretrato: la condotta dell'omessa collaborazione del magistrato all'attuazione di tali misure costituisce illecito disciplinare punito con una sanzione non inferiore alla censura;

la violazione reiterata dell'obbligo di adozione – da parte dei capi degli uffici giudiziari – delle suddette misure costituisce specifico illecito per gli stessi dirigenti, punito con la temporanea incapacità di esercitare le funzioni direttive o semidirettive.

Tra i nuovi illeciti disciplinari sono inoltre inserite le condotte relative alla violazione dei divieti concernenti i rapporti tra organi requirenti ed organi di informazione, nonché l'avere indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave ed inescusabile, elementi rilevanti.

Per quanto riguarda gli illeciti commessi fuori dell'esercizio delle funzioni, anche in questo caso l'elenco viene integrato con nuove fattispecie, tra le quali il condizionamento indebito dell'esercizio delle funzioni del CSM, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri.

L'articolo introduce inoltre, nel predetto decreto legislativo n. 109, due nuovi istituti:

l'estinzione dell'illecito per il magistrato cui sia stata addebitata la condotta di « reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni », a condizione che lo stesso rispetti il piano di smaltimento dell'arretrato adottato dal capo dell'ufficio;

la riabilitazione, operante quando siano state comminate le sanzioni disciplinari dell'ammonimento e della censura e:

siano trascorsi, rispettivamente, almeno 3 o 5 anni dall'irrevocabilità dell'accertamento disciplinare;

il magistrato abbia conseguito una successiva positiva valutazione di professionalità ovvero, se gli sia già stata attribuita la settima valutazione, sia positivamente valutato il suo successivo percorso professionale.

L'articolo 10 modifica il decreto legislativo n. 160 del 2006, intervenendo sulle disposizioni in materia di:

indizione del concorso in magistratura, prevedendo che il Ministero debba ogni anno determinare il numero di posti che si renderanno vacanti nel successivo quadriennio e conseguentemente bandire il concorso annuale (entro il mese di settembre);

passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa; la regola generale è che tale passaggio possa essere effettuato una volta nel corso della carriera entro 9 anni dalla prima assegnazione delle funzioni; trascorso tale periodo, è ancora consentito, per una sola volta:

il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, purché l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali;

il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro, in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, purché il magistrato non si trovi, neanche in qualità di sostituto, a svolgere funzioni giudicanti penali o miste.

Disposizioni specifiche sono dettate quando il passaggio di funzioni avviene mediante conferimento delle funzioni di legittimità (resta fermo che al magistrato che svolge funzioni requirenti possono essere conferite le funzioni di consigliere di cassazione e di presidente di sezione della cassazione solo se non si tratta di funzioni giudicanti penali).

Ricorda che sul tema del passaggio tra le funzioni è pendente un *referendum* abrogativo giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 58 del 2022. limiti di età per il conferimento di funzioni direttive.

Il provvedimento prevede che anche per l'assunzione delle funzioni direttive di legittimità e delle funzioni direttive superiori di legittimità sia necessario che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, gli aspiranti assicurino almeno 4 anni di servizio prima della pensione. Per l'assunzione delle funzioni direttive apicali di legittimità (primo presidente della cassazione e procuratore generale presso la cassazione) gli aspiranti dovranno assicurare almeno due anni di servizio prima della pensione.

L'articolo 10-bis modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 106 del 2006, in tema di attribuzioni del Procuratore della Repubblica, per definire i contenuti necessari del progetto organizzativo della Procura e l'iter per la sua adozione. Sostituendo i commi 6 e 7 del citato articolo 1, il prov-

vedimento prevede che il progetto debba necessariamente contenere:

le misure organizzative dell'ufficio e i criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale: questi ultimi dovranno essere elaborati sulla base dei criteri generali espressi con legge dal Parlamento, e dovranno consentire di individuare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenuto conto del contesto territoriale e criminale, del carico complessivo degli affari da trattare e delle risorse a disposizione dell'ufficio;

i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti e i criteri per designare il procuratore vicario;

i criteri di assegnazione e di revoca dell'assegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali l'assegnazione possa essere automatica;

i gruppi di lavoro, laddove le dimensioni dell'ufficio li consentano.

Quanto al procedimento, la riforma prevede che il Progetto abbia una durata di 4 anni (potendo essere variato i corso di esercizio, per sopravvenute esigenze d'ufficio) e debba essere adottato sulla base di criteri previamente dettati dal CSM. Il Procuratore predisporrà il progetto dopo aver sentito il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati; successivamente trasmetterà il progetto organizzativo al consiglio giudiziario – che formulerà un parere – e al Ministero della giustizia – che potrà formulare osservazioni. Infine, l'approvazione competerà al CSM.

L'articolo 11 apporta una serie di modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, recante disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie.

In particolare, la disposizione specifica che nel programma annuale che deve redigere il capo dell'ufficio giudiziario dovranno essere indicati, per ciascuna sezione o, in assenza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi, e si dovrà dare altresì conto del conseguimento degli obiettivi prefissati l'anno precedente.

La disposizione, inoltre, prevede puntuali obblighi per i capi degli uffici per assicurare la funzionalità degli uffici stessi e lo smaltimento degli eventuali procedimenti arretrati.

In particolare, inserendo nel citato articolo 37 tre nuovi commi, il provvedimento:

impone ai capi degli uffici giudiziari, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, di accertare le cause degli stessi e di adottare ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, attraverso la predisposizione di piani mirati di smaltimento, che possono anche prevedere, se necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro;

impone un analogo onere di controllo e di intervento al capo dell'ufficio, il quale, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10% rispetto all'anno precedente, o comunque in presenza di andamenti anomali, deve accertarne le cause e adottare ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative che hanno determinato quell'aumento:

prevede che i presidenti di sezione, in caso di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione o di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, abbiano l'obbligo di segnalare i fatti al capo dell'ufficio; la segnalazione dei ritardi può essere effettuata anche dai difensori delle parti.

Il Capo III, composto dagli articoli da 12 a 19, interviene con disposizioni puntuali – e immediatamente precettive – sulla disciplina dello *status* dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, con particolare riferimento alla loro eleggibilità, all'assunzione di incarichi di governo e al

loro ricollocamento al termine del mandato.

In particolare, l'articolo 12 detta disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati, realizzando una più accentuata separazione tra politica e magistratura.

Il comma 1, infatti:

esclude l'eleggibilità a parlamentare nazionale ed europeo, a consigliere regionale o presidente di regione (o di provincia autonoma), nonché l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale, dei magistrati che prestano servizio, o l'hanno prestato nei 3 anni precedenti la candidatura, in uffici giudiziari aventi giurisdizione, anche parziale, sulla regione nella quale è inclusa la circoscrizione elettorale;

esclude l'eleggibilità a sindaco o consigliere comunale, nonché l'assunzione dell'incarico di assessore comunale, dei magistrati che prestano servizio, o l'hanno prestato nei 3 anni precedenti la candidatura, in uffici giudiziari aventi giurisdizione, anche parziale, sulla provincia in cui è compreso il comune o sulle province limitrofe.

Il comma 2 inoltre, specifica che l'ineleggibilità non opera per i magistrati che da almeno 3 anni prestino servizio presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale nazionale; per coloro che svolgono tale servizio da meno di 3 anni si deve valutare, ai fini dell'ineleggibilità, la sede presso ha quale hanno svolto le precedenti funzioni.

Ai sensi del comma 3 la disciplina dell'ineleggibilità si applica anche ai magistrati in posizione di fuori ruolo, avendo anche in questo caso riguardo alla sede in cui hanno prestato servizio in precedenza.

Il comma 4 richiede in ogni caso al magistrato che intenda candidarsi di trovarsi al momento dell'accettazione della candidatura in aspettativa senza assegni.

Il comma 5 esclude l'eleggibilità a parlamentare nazionale ed europeo, a consigliere regionale o presidente di regione (o di provincia autonoma), a sindaco o consigliere comunale, nonché l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale e di assessore comunale, al magistrato che alla data di indizione delle elezioni sia componente del CSM, o lo sia stato nei 2 anni precedenti.

L'articolo 13 prescrive che i magistrati – ordinari, amministrativi, contabili e militari – non possano assumere l'incarico di componente del Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), o di sottosegretario o assessore regionale, o di assessore comunale, se non siano collocati in aspettativa senza assegni all'atto dell'assunzione dell'incarico.

L'articolo 14 stabilisce che durante il mandato elettivo – tanto nazionale quanto locale – e durante lo svolgimento di incarichi di governo – tanto nazionali quanto locali – il magistrato deve obbligatoriamente trovarsi in aspettativa, in posizione di fuori ruolo.

Quanto al trattamento economico, il disegno di legge prevede che il magistrato possa scegliere tra la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura, senza possibile cumulo con altra indennità, e la corresponsione della sola indennità di carica, salvo, in entrambi i casi, il rispetto dei limiti di reddito attualmente previsti per i componenti del Governo.

La possibilità di optare per la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura è peraltro esclusa per i magistrati che assumono una delle cariche previste dall'articolo 81 del Testo unico degli enti locali (sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, membri delle giunte di comuni e province).

L'articolo 15 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni europee, politiche, regionali o amministrative, senza essere stati eletti, prevedendo che essi non possano, per i successivi 3 anni, essere ricollocati in ruolo:

con assegnazione ad un ufficio avente competenza, anche parziale, sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui sono stati candidati;

con assegnazione ad un ufficio situato in una regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura:

con assegnazione delle funzioni di giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare o delle funzioni di pubblico ministero; con assunzione di incarichi direttivi o semidirettivi.

Per quanto riguarda i magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, spetterà agli organi di autogoverno individuare attività non giurisdizionali (richiama la sezione consultiva del Consiglio di Stato o all'Ufficio del massimario e del ruolo della Cassazione) alle quali destinare tali magistrati per i 3 anni successivi alla candidatura.

L'articolo 16 disciplina il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che abbiano svolto il mandato elettorale al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale ovvero abbiano ricoperto la carica di componente del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di Presidente o assessore nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, a prescindere dalla durata del mandato o dell'incarico.

Al riguardo si prevede che, alla cessazione del mandato o dell'incarico, i magistrati possano essere:

collocati fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza (per i magistrati ordinari e militari) o la Presidenza del Consiglio (per i magistrati amministrativi e contabili) o l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni, con trattamento economico a carico dell'amministrazione di appartenenza;

ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti (previsione analoga a quella inserita nell'articolo 15).

La nuova disciplina è destinata a trovare applicazione unicamente con riguardo alle cariche assunte dai magistrati successivamente all'entrata in vigore della riforma.

Gli articoli 17 e 18 dell'originario disegno di legge sono stati soppressi nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 19 disciplina il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi politico-amministrativi apicali a livello nazionale o regionale e incarichi di governo non elettivi.

In particolare, per quanto riguarda i magistrati che hanno svolto incarichi politico-amministrativi apicali (capo e vicecapo dell'ufficio di gabinetto; segretario generale della Presidenza dei Consiglio dei ministri o di un Ministero; capo e vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri; capo e vicecapo di dipartimento presso i consigli e le giunte regionali) il comma 1 prevede due alternative: collocamento per un anno in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza o la Presidenza del Consiglio, oppure presso l'Avvocatura dello Stato o altre amministrazioni, senza che derivino posizioni sopranumerarie, in un ruolo non apicale; trascorso l'anno il magistrato potrà tornare a svolgere le funzioni giudiziarie ma non potrà per i 3 anni successivi assumere incarichi direttivi o semidirettivi: ricollocamento in ruolo e destinazione ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuati dagli organi di autogoverno. In questa seconda ipotesi, la disposizione non specifica se si tratta di uno status che il magistrato debba conservare fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio.

Ai sensi del comma 2 anche i magistrati che abbiano svolto incarichi di governo non elettivi (componente del Governo; assessore regionale o nelle giunte delle province autonome; assessore comunale) hanno a disposizione due possibilità:

il collocamento in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza o la Presidenza del Consiglio, oppure presso l'Avvocatura dello Stato o altre amministrazioni, senza che derivino posizioni sopranumerarie e con trattamento economico a carico dell'amministrazione di appartenenza; diversamente dai magistrati che hanno svolto incarichi apicali, per coloro che hanno svolto incarichi di governo il collocamento in fuori ruolo non ha durata limitata ad un anno;

il ricollocamento in ruolo e la destinazione, fino alla pensione, ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuati dagli organi di autogoverno.

In base al comma 3 le disposizioni sul ricollocamento non si applicano se l'incarico è cessato prima che sia trascorso un anno dall'assunzione, sempre che la cessazione non dipenda da dimissioni volontarie non conseguenti a ragioni di sicurezza, motivi di salute o altra giustificata ragione.

Con norma transitoria il comma 4 prevede l'applicazione della riforma solo agli incarichi assunti dopo l'entrata in vigore della legge.

Il Capo IV, composto dagli articoli da 20 a 38, contiene disposizioni immediatamente precettive, con le quali il Governo modifica la legge n. 195 del 1958, recante norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.

Rileva come si tratti di un intervento organico, che investe tutti i Capi della suddetta legge, incidendo sulla composizione ed organizzazione, sulle attribuzioni e sul funzionamento del CSM, sul sistema elettorale per la nomina dei componenti togati nonché sul loro ricollocamento al termine del mandato.

In particolare, l'articolo 20 contiene modifiche al numero dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura (di cui all'articolo 1 della citata legge n. 195 del 1958), che vengono portati dagli attuali 24 a 30, di cui 20 magistrati ordinari (in luogo degli attuali 16) e 10 eletti dal Parlamento (in luogo degli attuali 8).

L'articolo 21 reca modifiche alla disciplina della composizione delle commissioni del Consiglio superiore (di cui all'articolo 3 della legge n. 195 del 1958), prevedendo:

che tali commissioni siano nominate ogni 16 mesi dal Presidente del CSM, su proposta del Comitato di Presidenza e in conformità ai criteri di composizione previsti nel regolamento generale;

l'incompatibilità tra l'appartenenza alla sezione disciplinare e quella alle commissioni per conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni della professionalità, in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di trasferimento in caso di incompatibilità ambientale o funzionale.

L'articolo 22 interviene sulla composizione della sezione disciplinare del CSM (di cui all'articolo 4 della legge n. 195 del 1958), portando da 4 a 5 il numero dei componenti supplenti, specificando che la presidenza della sezione dura per l'intera durata della consiliatura.

Si riconosce, inoltre, la possibilità di eleggere ulteriori supplenti nel caso in cui sia impossibile formare il collegio.

La norma demanda al CSM la determinazione dei criteri per la sostituzione dei componenti della sezione (esclusivamente in caso di incompatibilità, astensione o altro impedimento motivato) e demanda invece al Presidente della sezione disciplinare (vice presidente del CSM) la determinazione dei criteri per l'assegnazione degli affari tra i componenti effettivi della sezione stessa.

L'articolo 23 reca modifiche alla disciplina del *quorum* per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore (di cui all'articolo 5 della legge n. 195 del 1958), in conseguenza dell'aumento del numero dei componenti del Consiglio: per la validità delle deliberazioni del Consiglio sarà necessaria la presenza di almeno 14 togati (invece degli attuali 10) e di 7 laici (in luogo degli attuali 5).

L'articolo 24 interviene sull'articolo 7 della legge n. 195 del 1958 in merito alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura, ponendola alle dipendenze funzionali del Comitato di presidenza del CSM e ponendo al suo vertice un magistrato con funzioni di segretario generale (in carica per massimo 6 anni), coadiuvato, ed eventualmente sostituito, da un vicesegretario generale.

L'articolo 24-bis sostituisce l'articolo 3 del decreto legislativo n. 37 del 2000, in materia di contratti di collaborazione continuativa presso il CSM.

La disposizione prevede che tali contratti possano essere stipulati:

per un contingente massimo di 32 unità di collaboratori del Vicepresidente e dei singoli componenti;

per un massimo di 18 unità, per coprire le posizioni di componente esterno della segreteria generale del CSM;

per un massimo di 12 unità per coprire le posizioni di componente esterno dell'ufficio studi e documentazione.

L'articolo 25 incide sulla disciplina dell'ufficio studi del CSM, di cui all'articolo
7-bis della legge n. 195 del 1958, introducendo la possibilità di stipulare contratti di
collaborazione con personale esterno (nel
limite massimo di 12 unità, selezionate
tramite una specifica procedura di valutazione, affidata a una apposita commissione). I magistrati assegnati all'ufficio dovranno essere collocati in posizione di fuori
ruolo e potranno svolgere l'incarico per un
massimo di 6 anni.

L'articolo 26 coordina il disposto dell'articolo 10-bis della legge n. 195 del 1958, che si occupa del procedimento di approvazione delle tabelle degli uffici, con la disposizione che ha elevato la durata di efficacia delle tabelle a quattro anni.

L'articolo 27, originariamente dedicato alla composizione della commissione competente per il conferimento degli incarichi direttivi, è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 27-bis, inserito durante l'esame in sede referente, intervenendo sull'articolo 20 della legge n. 195 del 1958, demanda al CSM l'adozione di un regolamento generale per disciplinare la propria organizzazione e il proprio funzionamento.

L'articolo 28 interviene in materia di eleggibilità dei membri laici, di cui all'articolo 22 della legge n. 195 del 1958.

In particolare, nel modificare il quarto comma del predetto articolo 22, si afferma che il Parlamento, nella scelta dei componenti da eleggere, dovrà tenere conto delle seguenti norme costituzionali: degli articoli 3 e 51, per quanto riguarda il rispetto della parità di genere; dell'articolo 104, per quanto riguarda i titoli che devono possedere professori universitari e avvocati.

Gli articoli da 29 a 33 delineano il nuovo sistema elettorale per eleggere i 20 componenti togati del CSM, attualmente disciplinato dagli articoli da 23 a 27 della legge n. 195 del 1958.

In particolare, l'articolo 29 individua una nuova articolazione dei collegi elettorali, così delineata:

un collegio unico nazionale per 2 componenti che esercitano funzioni di legittimità in Cassazione e relativa Procura Generale, maggioritario, in cui vengono eletti i due candidati più votati, a qualunque genere appartengano;

2 collegi territoriali binominali maggioritari per 5 magistrati che esercitano funzioni di pubblico ministero presso uffici di merito e presso la Direzione Nazionale Antimafia, in ciascuno dei quali vengono eletti i 2 candidati più votati nonché il « miglior terzo » per percentuale di voti presi sul totale degli aventi diritto al voto;

4 collegi territoriali binominali maggioritari per l'elezione di 8 magistrati con funzioni di merito o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, in ciascuno dei quali vengono eletti i due candidati più votati:

un collegio unico nazionale, virtuale, in cui vengono eletti 5 magistrati con fun-

zioni di merito o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, con ripartizione proporzionale dei seggi.

La composizione dei collegi territoriali – formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori – è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CSM, mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti di corte di appello, in modo tale che i distretti di corte di appello siano distribuiti in quattro collegi per i magistrati giudicanti e in due collegi per i magistrati requirenti.

La norma demanda a un decreto del Ministro della giustizia, sentito il CSM, la determinazione delle modalità delle estrazioni a sorte. In ogni collegio devono esserci almeno sei candidati, e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla metà dei candidati effettivi.

L'articolo 30 interviene in materia di elettorato attivo, per modificarne la disciplina in conseguenza dell'introduzione del nuovo sistema elettorale, e in materia di elettorato passivo dei membri togati del CSM, modificando la causa di ineleggibilità relativa all'anzianità di servizio che viene collegata al mancato conseguimento della terza valutazione di professionalità e introducendo nuove cause di ineleggibilità, tra cui quella relativa ai magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.

L'articolo 31 interviene in materia convocazione delle elezioni, costituzione degli uffici elettorali e verifica delle candidature, apportando significative modifiche alla disciplina contenuta nell'articolo 25 della legge n. 195 del 1958.

In particolare, per la presentazione delle candidature non è richiesta alcuna sottoscrizione ed essa può avvenire anche con modalità telematiche (ricorda che sul punto della sottoscrizione delle candidature è pendente un *referendum* abrogativo giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 2022).

Inoltre, le candidature devono essere espresse in un numero non inferiore a 6 per ciascun collegio, nonché rispecchiare la rappresentanza paritaria tra generi. Viene quindi introdotto un meccanismo di integrazione delle candidature quando le stesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi, che consiste nell'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili e che non abbiano previamente manifestato la loro indisponibilità alla candidatura.

Nei collegi territoriali per i magistrati giudicanti di merito è inoltre previsto che le candidature possano essere individuali ovvero collegate con quelle di altri: per l'ipotesi di candidature collegate si specifica che ciascun candidato non può appartenere a più di un gruppo e che il collegamento opera soltanto ove intercorra tra tutti i candidati del medesimo gruppo (reciprocità) e se è garantita - all'interno del gruppo – la rappresentanza di genere. La scelta concernente la dichiarazione di collegamento non rileva ai fini dell'assegnazione degli 8 seggi dei collegi territoriali maggioritari, ma rileva ai fini dell'accesso al riparto proporzionale, su base nazionale, dei 5 seggi assegnati nel collegio unico nazionale.

L'articolo 32 interviene sulla disciplina delle operazioni di voto di cui all'articolo 26 della legge n. 195 del 1958, modificandola per adeguarla al nuovo sistema elettorale.

Al riguardo l'intervento di riforma:

individua il seggio presso i quali votano i magistrati;

specifica in ragione del nuovo sistema elettorale che ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei collegi (di legittimità, di merito requirente e di merito giudicante) ed esprime il proprio voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale;

conferma la nullità del voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi ed inserisce quella riferita al voto espresso in conformità a quanto previsto dalle nuove disposizioni.

L'articolo 33 interviene sulla disciplina dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 27 della legge n. 195 del 1958.

Le novelle delineano, in combinato disposto con le modifiche dell'articolo 29, il nuovo sistema elettorale del CSM, prevedendo un meccanismo maggioritario a turno unico, caratterizzato dall'elezione immediata di due candidati per ogni collegio e dai seguenti correttivi:

il recupero su base nazionale del miglior terzo per i magistrati requirenti;

il recupero su base nazionale di cinque candidati attraverso il metodo proporzionale per i magistrati giudicanti di merito.

L'articolo 34, originariamente relativo allo scioglimento del Consiglio superiore della magistratura, è stato soppresso dalla Commissione Giustizia.

L'articolo 35 modifica l'articolo 39 della legge n. 195 del 1958, in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati, in caso di cessazione degli stessi dalla carica, per qualsiasi ragione, prima della scadenza del Consiglio.

L'articolo 36 interviene sull'articolo 40 della legge n. 195 del 1958, che stabilisce il diritto ad alcune indennità a favore dei membri del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

La modifica concerne l'applicazione anche ai componenti del CSM del limite massimo retributivo omnicomprensivo di 240.000 euro annui, fissato dall'articolo 13 del decreto-legge 66 del 2014.

L'articolo 37 novella la disciplina del ricollocamento in ruolo dei componenti togati del CSM alla cessazione dell'incarico, intervenendo sulle disposizioni di attuazione della legge sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (di cui all'articolo 30 del DPR n. 916 del 1958), per escludere che tali magistrati possano:

essere nominati a funzioni direttive o semidirettive prima che siano trascorsi 4 anni dalla data di cessazione dall'incarico. La limitazione non opera se il magistrato, prima di divenire membro del CSM, era già titolare di un incarico direttivo o semidirettivo;

essere nuovamente collocato fuori ruolo prima che siano trascorsi 2 anni dalla data di cessazione dell'incarico; la limitazione non opera quando il fuori ruolo è disposto a seguito dell'assunzione di funzioni elettive.

La disposizione precisa che le nuove restrizioni non si applicano ai membri togati che facciano parte del C.S.M. prima dell'entrata in vigore della riforma.

L'articolo 38 detta disposizioni per lo svolgimento delle prime elezioni del CSM che si terranno dopo l'entrata in vigore della riforma, prevedendo che il decreto con il quale il Ministro della giustizia determina i collegi elettorali debba essere emanato entro un mese dall'entrata in vigore della legge.

La disposizione prevede inoltre la riduzione di alcuni termini relativi al procedimento elettorale.

Il Capo V, recante la delega al Governo per il riassetto delle norme dell'ordinamento giudiziario militare, si compone del solo articolo 39, nel quale sono indicati i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'esercizio della delega, da esercitarsi entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge.

Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà adeguare la disciplina concernente i magistrati militari a quella dei magistrati ordinari di grado corrispondente, nei limiti di compatibilità tra i due ordinamenti di riferimento, in particolare in materia di accesso alla magistratura, stato giuridico, conferimento di funzioni e requisiti per la nomina, progressione nella valutazione di professionalità.

Inoltre, il Governo è delegato:

pur confermando la scelta di Verona, Roma e Napoli quali sedi dei tribunali e delle procure militari, ad adeguare le rispettive circoscrizioni territoriali;

a riorganizzare le circoscrizioni dei tribunali militari basata sui carichi pendenti e maggiormente aderente alla dislocazione degli enti e dei reparti militari sul territorio nazionale;

a istituire in ciascuna procura militare un procuratore militare aggiunto;

a prevedere l'applicazione delle disposizioni che regolano il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura al Consiglio della magistratura militare, ove compatibili, e che in quest'ultimo il componenti eletti siano 4 (attualmente sono 2);

a prevedere il mantenimento, per quanto compatibile, dell'equiparazione tra magistrati militari e magistrati ordinari.

Per quanto riguarda il Capo VI, recante Disposizioni finanziarie e finali, l'articolo 40 e l'articolo 41 contengono le disposizioni finali e finanziarie.

L'articolo 42 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alle materie « organi dello Stato e relative leggi elettorali », « giurisdizione e norme processuali », « ordinamento civile e penale » e « giustizia amministrativa », attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere f) e l), della Costituzione.

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, in relazione alle disposizioni del Capo III del disegno di legge, ricorda che l'articolo 51 della Costituzione afferma, al primo comma, primo periodo, che « Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ».

La Costituzione afferma dunque il diritto di accesso alle cariche elettive, che è « diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell'inviolabilità (*ex* articolo 2 della Costituzione) », come indicato dalla Corte costituzionale,

nella sentenza n. 288 del 2007, la quale aggiunge: « pertanto, le restrizioni del contenuto di tale diritto sono ammissibili solo in presenza di situazioni peculiari ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale ». Segnala per inciso, come la medesima Corte costituzionale abbia più volte affermato che le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione e devono essere contenute entro i limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse (ricollegantisi alla funzione elettorale, cui sono di volta in volta preordinate: sentenze n. 306 del 2003, n. 132 del 2001, n. 141 del 1996).

Per quanto riguarda i magistrati, in linea di principio essi hanno i medesimi diritti, circa la manifestazione del pensiero e l'accesso agli uffici pubblici nonché alle cariche elettive, garantiti dalla Costituzione ad ogni altro cittadino. Tuttavia, l'esercizio dei diritti spettanti ai magistrati incontra alcuni limiti, connessi alla funzione che essi esercitano. Secondo la Corte costituzionale « deve riconoscersi - e non sono possibili dubbi in proposito - che i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino e che quindi possono, com'è ovvio, non solo condividere un'idea politica, ma anche espressamente manifestare le proprie opzioni al riguardo. Ma deve, del pari, ammettersi che le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale (sentenza n. 100 del 1981). Per la natura della loro funzione, la Costituzione riserva ai magistrati una disciplina del tutto particolare, contenuta nel titolo IV della parte II (articolo 101 e successivi): questa disciplina, da un lato, assicura una posizione peculiare, dall'altro, correlativamente, comporta l'imposizione di speciali doveri. I magistrati, per dettato costituzionale (articolo 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.), debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità ».

La Corte aggiunge inoltre che « nel disegno costituzionale, l'estraneità del magistrato alla politica dei partiti e dei suoi metodi è un valore di particolare rilievo e mira a salvaguardare l'indipendente ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie, dovendo il cittadino essere rassicurato sul fatto che l'attività del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, non sia guidata dal desiderio di far prevalere una parte politica », specificando che tutto questo « si correla ad un dovere di imparzialità e questo grava sul magistrato, coinvolgendo anche il suo operare da semplice cittadino, in ogni momento della sua vita professionale » (sentenza n. 224 del 2009).

Per questo riguardo, la medesima Corte costituzionale ha ribadito successivamente di avere « già affermato che, in linea generale, i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino, ma ha al contempo precisato che le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale, al fine di stabilire i limiti che possono essere opposti all'esercizio di quei diritti (sentenze n. 224 del 2009 e n. 100 del 1981). Tali limiti sono giustificati sia dalla particolare qualità e delicatezza delle funzioni giudiziarie, sia dai principi costituzionali di indipendenza e imparzialità (artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.) che le caratterizzano». «I principi costituzionali appena richiamati, del resto, vanno tutelati non solo con specifico riferimento all'esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche quali criteri ispiratori di regole deontologiche da osservarsi in ogni comportamento di rilievo pubblico, al fine di evitare che dell'indipendenza e imparzialità dei magistrati i cittadini possano fondatamente dubitare ». Si tratta, qui, « oltre che dell'indipendenza e dell'imparzialità, anche della apparenza di queste ultime: sostanza e apparenza di principi posti alla base della fiducia di cui deve godere l'ordine giudiziario in una società democratica ». E « va preservato il significato dei principi di indipendenza e imparzialità, nonché della loro apparenza, quali requisiti essenziali che caratterizzano la figura del magistrato in ogni aspetto della sua vita pubblica » (sentenza n. 170 del 2018).

Ancora, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 197 del 2018, ha avuto modo di rilevare come « i magistrati, ai quali è affidata in ultima istanza la tutela dei diritti di ogni consociato, [...] per tale ragione sono tenuti - più di ogni altra categoria di funzionari pubblici - non solo a conformare oggettivamente la propria condotta ai più rigorosi standard di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio nell'esercizio delle funzioni, secondo quanto prescritto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2006 [recante "Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati"], ma anche ad apparire indipendenti e imparziali agli occhi della collettività, evitando di esporsi a qualsiasi sospetto di perseguire interessi di parte nell'adempimento delle proprie funzioni. E ciò per evitare di minare, con la propria condotta, la fiducia dei consociati nel sistema giudiziario, che è valore essenziale per il funzionamento dello Stato di diritto ».

Rammenta quindi come il già richiamato articolo 51 della Costituzione, al terzo comma, stabilisca che « Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro ».

In proposito, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 1960, ha affermato che « conservare il posto » vuol dire soltanto mantenere il rapporto di lavoro o di impiego, ma non già continuare nell'esercizio delle funzioni espletate dall'impiegato interessato. Tale pronuncia, a ben vedere, riguardava il caso del trasferimento al termine del mandato elettivo (ma perdurando il rapporto di lavoro) e non la costituzione

obbligatoria di un nuovo rapporto presso un diverso corpo.

Poiché si tratta di accesso a cariche politiche, dunque di un riguardo della partecipazione alla vita politica — là dove « tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale », scandisce l'articolo 49 della Costituzione — rileva altresì l'articolo 98, terzo comma della Carta costituzionale, il quale prevede: « si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero ».

Per quanto concerne i magistrati, siffatta limitazione si concreta nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 109 del 2006, il quale configura quale illecito disciplinare – accanto al coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato - l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa del magistrato a partiti politici. Tale disposizione di legge è uscita indenne dal vaglio di costituzionalità condotto dal giudice delle leggi in due occasioni (richiama le sopra citate sentenze della Corte costituzionale n. 224 del 2009 e n. 170 del 2018), su questione di legittimità sollevata dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (e calibrata nel primo caso sulla situazione di un magistrato fuori ruolo perché addetto ad una consulenza parlamentare, nel secondo caso di un magistrato fuori ruolo perché in aspettativa per motivi elettorali).

Richiamando solo la citata sentenza del 2018, la Corte costituzionale – nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale – ha rilevato che per i magistrati « un conto è l'iscrizione o comunque la partecipazione sistematica e continuativa alla vita di un partito politico, che la fattispecie disciplinare vieta, altro è l'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici di natura politica che, a determinate

condizioni (sentenza n. 172 del 1982), la legislazione vigente consente loro. Non è irragionevole, come opina [invece] la sezione disciplinare rimettente, operare una distinzione tra le due ipotesi, e perciò considerare non solo lecito, ma esercizio di un diritto fondamentale la seconda ipotesi, mantenendo al contempo quale illecito disciplinare la prima. Tanto più in un contesto normativo che consente al magistrato di tornare alla giurisdizione, in caso di mancata elezione oppure al termine del mandato elettivo o dell'incarico politico, va preservato il significato dei principi di indipendenza e imparzialità, nonché della loro apparenza, quali requisiti essenziali che caratterizzano la figura del magistrato in ogni aspetto della sua vita pubblica. Di tali principi il divieto disciplinare in questione è saldo presidio, e come tale esso non può che dirigersi nei confronti di ogni magistrato, in qualunque posizione egli si trovi. [...] Questa Corte è altresì consapevole della circostanza che, anche a prescindere dalle caratteristiche del sistema elettorale di volta in volta rilevante, nessun cittadino, nemmeno il cittadino-magistrato, si candida "da solo". E, così come avviene per la candidatura alle elezioni politiche, amministrative od europee, anche l'assunzione di incarichi negli organi esecutivi di vario livello presuppone necessariamente un collegamento del nominato con i partiti politici. [...] Questi doverosi rilievi, tuttavia, non spostano i termini della questione e non depongono per l'accoglimento delle censure sollevate dalla sezione disciplinare rimettente. Al contrario, per il magistrato, deve restar fermo che il riconoscimento della particolare natura della competizione e della vita politica, alla quale gli è consentito a certe condizioni di partecipare, non può tradursi nella liceità né della sua iscrizione, né della sua partecipazione stabile e continuativa all'attività di un determinato partito [...] ».

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Augusta MONTARULI (FDI) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.25.

ALLEGATO

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2681, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la II Commissione, al quale sono abbinate le proposte di legge C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa;

rilevato come il disegno di legge conferisca deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, oltre a introdurre nuove norme, immediatamente precettive, in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie « organi dello Stato e relative leggi elettorali », « giurisdizione e norme processuali », « ordinamento civile e penale » e «giustizia amministrativa », attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *f*) e *l*), della Costituzione;

richiamato, per quanto attiene al Capo III del disegno di legge, il quale interviene con disposizioni puntuali - e immediatamente precettive – sulla disciplina dello status dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, con particolare riferimento alla loro eleggibilità, all'assunzione di incarichi di governo e al loro ricollocamento al termine del mandato, il dettato dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, secondo cui « Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge» e che, al terzo comma, stabilisce che «Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro »;

richiamata in proposito la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha più volte affermato che, in linea generale, i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà, circa la manifestazione del pensiero e l'accesso agli uffici pubblici nonché alle cariche elettive, garantiti dalla Costituzione ad ogni altro cittadino, ma ha al contempo precisato che le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale, al fine di stabilire i limiti che possono essere opposti

all'esercizio di quei diritti, limiti giustificati sia dalla particolare qualità e delicatezza delle funzioni giudiziarie, sia dai principi costituzionali di indipendenza e imparzialità (di cui agli articoli 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione) che le caratterizzano, esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'or-	
dinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa	
e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e	
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Cec-	
canti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone,	
C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin,	
C. 2691 Costa e C. 3017 Costa (Seguito esame e conclusione)	24
ALLEGATO 1 (Correzione di forma approvata)	31
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII n. 5 e Annesso e Allegati (Parere alla V	
Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	30
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	32

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 aprile 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto, indi la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 12.40.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti,C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi,C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone,

C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin,

C. 2691 Costa e C. 3017 Costa.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 aprile 2022.

Mario PERANTONI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I e IV, mentre le Commissioni VI, VII, XI e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato che non intendono esprimere il prescritto parere. Avverte, altresì, che la Commissione Bilancio si pronuncerà ai fini dell'esame direttamente in Assemblea.

Avverte, infine, che i relatori hanno predisposto una proposta di correzione di forma (vedi allegato 1)

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, anche a nome del relatore Verini, illustra la proposta di correzione di forma.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) chiede alla presidenza qualche istante al fine di

verificare che la proposta di forma non rechi in realtà modifiche sostanziali del testo.

La Commissione approva la proposta di correzione di forma predisposta dai relatori (vedi allegato 1).

Andrea COLLETTI (MISTO-A) preannuncia il voto contrario sul provvedimento esaminato, a suo giudizio, in modo frettoloso al fine di celare situazioni di favore per magistrati più vicini al mondo politico, che hanno il potere di controllare le politiche legislative del Governo. Ritiene che la riforma in esame rafforzi il potere delle correnti rilevando come, dopo lo scandalo Palamara, sarebbero stati necessari ben altri interventi normativi. Evidenzia inoltre come con tale riforma si attribuisca maggiore potere anche ai partiti chiamati a nominare i propri rappresentanti al CSM, mentre i magistrati indipendenti che lavorano con serietà si troveranno in una situazione di concreta difficoltà.

Cosimo Maria FERRI (IV) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo, contestando il metodo adottato dal Governo nella gestione dell'esame parlamentare del provvedimento. Pur non volendo esprimere un giudizio negativo sul ruolo svolto dalla presidenza della Commissione, ritiene che in tale passaggio parlamentare delicato siano emerse dinamiche sbagliate all'interno della maggioranza. Evidenzia, altresì, l'assenza del Governo dal dibattito parlamentare, dal momento che molte proposte presentate anche dal suo gruppo sono rimaste inascoltate. Rivendica il ruolo svolto dal proprio gruppo che ha portato avanti il dibattito su grandi temi non affrontati da anni. Ritiene che il gruppo di Italia Viva abbia dato il suo contributo in modo responsabile anche votando alcuni degli emendamenti presentati dal Governo auspicando che si potesse davvero ridurre il peso delle correnti.

In particolare ritiene che la scelta del sistema del sorteggio in realtà rafforzi la presenza delle correnti all'interno del CSM che troveranno comunque il modo di far sentire il proprio peso. Giudica quindi un errore non aver voluto scegliere un sistema di sorteggio maggiormente temperato. Nel rivendicare come il suo gruppo abbia voluto evidenziare alcune criticità in modo costruttivo, ritiene che anche sul tema delle incompatibilità dei magistrati non si siano adottate le scelte più opportune. Auspica al riguardo che nel dibattito in Assemblea il Governo possa modificare alcune posizioni su temi assai rilevanti.

Nel confermare il voto di astensione ribadisce come il gruppo di Italia Viva abbia svolto un ruolo costruttivo al fine di giungere ad una vera riforma della giustizia che risulta però indebolita da numerose scelte di compromesso. Ritiene, più in generale, che la politica stia abdicando al proprio ruolo rinunciando a scelte più incisive ed innovative, anche se non necessariamente punitive, nei confronti della magistratura.

Gianluca VINCI (FDI) esprime rammarico per il fatto che la riforma che la Commissione si accinge ad approvare rappresenti una occasione persa che non affronta alcuni nodi cruciali. Si tratta, a suo giudizio, di una riforma assai limitata che di fatto non cambia il contesto attuale e che certamente richiederà nuovi interventi normativi da parte del prossimo Governo che dovrà continuare ad occuparsi di magistratura. Preannuncia quindi il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia confermando la nomina della collega Varchi quale relatrice di minoranza e auspicando che si possano introdurre, durante l'esame in Assemblea, i necessari miglioramenti al testo.

Mario PERANTONI, presidente, su richiesta di alcuni deputati, non ravvisando obiezioni, dispone l'attivazione del circuito chiuso.

Alfredo BAZOLI (PD) preannuncia il voto convintamente favorevole del PD sul provvedimento in esame che rappresenta una buona riforma e un punto di equilibrio tra posizioni certamente distanti. Si tratta di un provvedimento che certamente fornisce alcune risposte agli appelli del Presi-

dente della Repubblica anche a seguito del grave discredito che lo scandalo Palamara ha gettato sulla magistratura, creando un sentimento di profonda sfiducia.

Riconosce come la riforma rappresenti necessariamente il risultato di una sintesi fra punti di vista certamente diversi. Con riferimento al sistema di elezione dei rappresentanti del CSM, ritiene che la scelta del sorteggio cosiddetto temperato sarebbe stata deleteria non solo perché incostituzionale ma perché avrebbe irrobustito l'elemento di sfiducia nei confronti della magistratura, le cui scelte sarebbero state rimesse al puro caso.

Ritiene che il male della magistratura non sia rappresentato dalle correnti ma dal fenomeno deteriore di quelle correnti in grado di condizionare le decisioni del CSM. Su tale delicata questione ritiene siano stati introdotti criteri certi che possono contribuire a far emergere il merito e promuovere i magistrati migliori. Si tratta di una buona riforma che consente alla magistratura e al CSM di uscire dalle logiche correntizie ed auspica che l'accordo faticosamente raggiunto in Commissione possa reggere anche alla prova dell'esame in Assemblea.

In tale contesto rivendica il ruolo svolto dal Partito democratico che ha responsabilmente contribuito a costruire un accordo anche rinunciando in alcuni casi alle proprie posizioni.

Federico CONTE (LEU) osserva come la riforma in discussione ha certamente il merito di aver saputo resistere a due rischi: quello di normare la patologia e quello di una lettura delle norme influenzata da impostazioni dietrologiche.

Ritiene, più in generale, che la scrittura delle norme debba essere finalizzata a regolare i processi e non puntare solo a risolvere fenomeni patologici.

Osserva, inoltre, che un'ulteriore spinta avrebbe potuto essere quella di una riforma punitiva nei confronti della magistratura anche a seguito dei noti fenomeni di degenerazione. Esprime quindi soddisfazione per le soluzioni adottate rispetto alla questione delle cosiddette porte girevoli e alla questione relativa ai magistrati fuori ruolo di cui si è limitato il numero.

Sul tema della valutazione dei magistrati, in particolare, ritiene che con gli strumenti previsti dalla riforma si possa valutare l'efficienza e le *performance* dei magistrati senza incorrere nel rischio di un'eccessiva burocratizzazione della magistratura. Riconosce come vi possano certamente essere ulteriori miglioramenti ma ritiene che importanti riflessioni a questo punto possono ritenersi avviate e che si siano assunte finalmente decisioni prima inimmaginabili.

Riconosce che la Commissione Giustizia ha svolto certamente un lavoro faticoso con evidenti pressioni anche dall'esterno, ma ritiene che si sia avviato un percorso di cambiamento, certamente perfettibile, anche sul sistema elettorale. Si tratta di un cambio di direzione che si doveva al Paese e osserva come deve ritenersi altrettanto importante la scelta di aumentare il peso degli avvocati, scelta che certamente rappresenta un elemento di novità dal momento che anche gli avvocati potranno esprimere la propria valutazione sull'operato dei magistrati.

Pierantonio ZANETTIN (FI) preannuncia il voto favorevole sul testo della riforma all'esame della Commissione che ha svolto un percorso lungo e faticoso caratterizzato da posizioni a volte molto distanti delle forze politiche. Ritiene che, nel complesso, la riforma rappresenti un risultato assai soddisfacente soprattutto su alcuni temi in discussione da tempo.

In particolare ritiene che sulla separazione delle funzioni, che rappresenta una battaglia storica dell'avvocatura, si sia raggiunto un risultato eclatante prevedendo un unico passaggio dopo i primi dieci anni di carriera. Il fatto che si tratti di norme immediatamente applicabili che non impediscono lo svolgimento del referendum, è una circostanza importante di cui il gruppo di Forza Italia rivendica con orgoglio la paternità. Anche sulla questione delle cosiddette porte girevoli, questione che ha esposto l'Italia anche ad una procedura di infrazione, la riforma introduce una soluzione drastica che consente il superamento

di un'anomalia italiana nel contesto europeo, determinando quindi, un risultato prima inimmaginabile.

Sul tema della valutazione dei magistrati e del ruolo attribuito agli avvocati nei consigli giudiziari, ritiene che i magistrati non debbano temerne la valutazione e giudica le reazioni dell'Associazione Nazionale dei Magistrati come di altre associazioni davvero eccessive. Nel complesso ritiene che la Commissione Giustizia abbia raggiunto un soddisfacente risultato anche se su alcuni temi sarebbe stato preferibile individuare soluzioni diverse. Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Catello VITIELLO (IV) nel rivolgere un'attestazione di stima nei confronti dei colleghi che hanno contribuito ad animare il dibattito e di cui condivide molte posizioni, ritiene che la riforma che la Commissione si accinge ad approvare sia in realtà una riforma fatta di slogan e viziata da un afflato contro fenomeni patologici in un momento di difficoltà profonda per la magistratura.

Si tratta certamente, da un certo punto di vista, di una riforma epocale che non è però stata affrontata per regolare la fisiologia dei fenomeni ma solo la loro manifestazione patologica. Ritiene che non bisogna demonizzare il ruolo delle correnti in quanto esiste certamente una magistratura associata che fa politica, diversa dalla degenerazione del fenomeno correntizio. Ribadisce il voto di astensione del suo gruppo ma ritiene che non sia stata raggiunta una mediazione verso l'alto che risolvesse molti dei nodi che purtroppo restano ancora insoluti. Osserva ad esempio che la scelta per un sistema di sorteggio temperato avrebbe potuto essere oggetto di una mediazione diversa, inserendo ad esempio l'elemento della territorialità anche al fine di ridurre il peso delle correnti che invece risulterà rafforzato. Sulla questione delle porte girevoli osserva come siano emersi vari strati della magistratura alcuni dei quali vengono tutelati maggiormente. Ricorda come il sottosegretario Sisto nel 2014 sia stato relatore di una importante proposta di legge di riforma della magistratura importante, purtroppo arenatasi in seconda lettura presso il Senato, che non mortificava la scelta di entrare in politica, per un determinato periodo, da parte dei magistrati. Evidenzia, altresì, che sulla questione dei magistrati fuori ruolo la mediazione raggiunta non rappresenta, a suo giudizio, una soluzione efficiente.

Nel ricordare come la magistratura sia chiamata a svolgere una funzione fondamentale riconosciuta e tutelata, esprime rammarico per le scelte adottate in questa occasione assai diverse da quelle cui si era giunti nel 2014 e constata che dopo otto anni, purtroppo, è mutato l'orientamento su molte questioni. Conferma quindi il voto di astensione da parte del suo gruppo.

Ingrid BISA (LEGA), nel preannunciare il voto favorevole della Lega sul conferimento del mandato ai relatori, richiamandosi alle considerazioni già svolte nel corso della nottata appena trascorsa, rileva alcune criticità con riguardo al sistema elettorale. A tale proposito rammenta che nella scorsa seduta il suo gruppo ha accettato la riformulazione avanzata dai relatori su un subemendamento riferito all'articolo 29, nonostante essa snaturasse lo spirito originario della proposta subemendativa. Fa presente pertanto come, anche in questa occasione, la Lega abbia manifestato il medesimo atteggiamento costruttivo dimostrato durante l'intero iter di un importante provvedimento, che introduce una riforma epocale. Evidenzia inoltre che il suo gruppo è rimasto fedele all'accordo raggiunto tra le forze di maggioranza in occasione dei diversi tavoli che si sono svolti prima di approdare all'esame delle proposte emendative e subemendative da parte della Commissione. Conferma in conclusione il voto favorevole del suo gruppo.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) preannuncia che non voterà in senso favorevole al conferimento del mandato ai relatori, per ragioni di metodo e di merito.

Quanto al primo aspetto, richiama in primo luogo le parole del collega Bazoli che, nel corso del suo intervento, ha fatto riferimento alle scelte del Governo che oc-

corre rispettare e che al contrario a suo parere si sono tradotte in un nulla di fatto. Fa presente a tale proposito che invece si sarebbe dovuta cogliere l'occasione per affrontare la riforma che ci chiede il Paese, come ha fatto notare l'onorevole Vitiello, le cui parole sposa completamente. Nel rammentare quindi che l'originario testo del disegno di legge è stato presentato quasi due anni fa dall'allora Ministro Bonafede, dopo lo scandalo del cosiddetto affaire Palamara, evidenzia che in quell'occasione il Presidente della Repubblica avrebbe potuto decidere di sciogliere il Consiglio superiore della magistratura, invece di prendere atto della scelta di alcuni membri di dimettersi e soprattutto di quella di altri di rimanere nel CSM. Nel chiedersi se già allora si sarebbe potuto intervenire con un decretolegge, cui il Governo ha fatto costantemente ricorso durante la legislatura, fa presente che a suo parere lo strumento della legge di delega non dovrebbe essere utilizzato su temi come quello in discussione o in materia penale, dal momento che ciò equivale ad esautorare il Parlamento dalle sue prerogative. Rammenta inoltre che è occorso quasi un anno e mezzo prima che la Ministra Cartabia proponesse i propri emendamenti al disegno di legge Bonafede e che, al contrario, ai deputati sono stati imposti termini inadeguati per la presentazione delle proposte subemendative, che oltretutto sono state significativamente ridotte nel numero attraverso il sistema della segnalazione. Fa notare infine che nel corso dell'esame il presidente si è trovato nella condizione di imporre una contrazione del dibattito che è andata a svantaggio della bontà del lavoro della Commissione. Con riguardo al merito, richiamando le considerazioni del presidente dell'Unione delle camere penali, Gian Domenico Caiazza, ritiene che la riforma si sia rivelata un bluff, nonostante le affermazioni di molti colleghi della maggioranza, secondo cui il provvedimento in esame rappresenterebbe comunque un importante risultato. Relativamente al tema della separazione delle carriere, ritiene che non si possa qualificare come un successo il fatto che si sia consentito un unico passaggio di funzione, rispetto ai quattro at-

tualmente previsti. Nel far presente che, come tutti sanno, praticamente nessun magistrato fa ricorso alle quattro possibilità di passaggio previste dall'attuale normativa, manifesta soddisfazione per il fatto che l'approvazione delle proposte emendative e subemendative non infici lo svolgimento del referendum fissato per il prossimo 12 giugno.

Quanto alla soluzione adottata per le cosiddette porte girevoli, ritiene che, oltre a rinnegare i principi costituzionali degli articoli 3 e 51 e ad operare una differenziazione tra i diversi ambiti della magistratura, si sia introdotta una ingiusta disparità di trattamento tra i magistrati che ricoprono cariche elettive e i magistrati che collaborano con il Governo in ruoli apicali. Ritiene che si tratti di un vero proprio affronto nei confronti di tutti coloro che hanno deciso di dare pubblicamente il loro contributo alla vita politica del Paese, privilegiando al contrario quanti lavorano in silenzio. Sottolinea che anche il sistema di valutazione, rispetto al quale il deputato Costa esprime grande soddisfazione, non presenti alcuna novità dal momento che l'idea originaria della proposta del collega è stata snaturata con l'approvazione di un subemendamento del Movimento 5 Stelle che prevede l'introduzione nel fascicolo del magistrato unicamente delle anomalie gravi, lasciando peraltro ampia discrezionalità con riguardo a cosa sia o meno qualificabile come grave anomalia. Aggiunge che anche la soluzione congegnata dalla senatrice Bongiorno al fine di correre ai ripari rispetto al sistema congegnato dal testo Bonafede e dai successivi emendamenti della Ministra Cartabia, non rappresenti in alcun modo un contrasto alle degenerazioni del correntismo. A tale proposito, nel richiamare il caso della mancata elezione del dottor Falcone al CSM in considerazione della estemporanea modifica delle regole, sottolinea come l'aggregazione dei distretti al fine di comporre i collegi elettorali finisca per favorire le correnti più forti all'interno della magistratura. Nel far presente che ci sarà tempo e modo in Assemblea di riproporre queste e altre problematiche, si dichiara avvilita per il fatto che si sia persa un'occasione per fare una buona riforma, considerato l'atteggiamento poco collaborativo del Governo e della maggioranza si sono chiusi a riccio rispetto alle considerazioni svolte in sede di dibattito. Richiamando le considerazioni della collega Varchi in merito al mercato degli emendamenti, fa presente che ogni forza di maggioranza può oggi rivendicare un suo personale risultato, che in realtà tale non è. A suo parere infatti il provvedimento in esame andrà a danno dei tanti magistrati onesti, che lavorano seriamente ogni giorno e che saranno preferiti nel conferimento degli incarichi o nell'accesso all'ufficio del massimario da chi è sostenuto dalle correnti della magistratura, e degli utenti del servizio giustizia che sono ancora più mortificati dalle soluzioni adottate. Da ultimo, richiamandosi alle considerazioni del collega Vitiello, stigmatizza la decisione di organizzare uno sciopero dei magistrati, sottolineando che è loro compito applicare le norme di legge senza farsi spaventare da una « pagellina ».

Valentina D'ORSO (M5S) fa presente preliminarmente che il testo che la Commissione si accinge a licenziare non rappresenta la riforma che il Movimento 5 Stelle si sarebbe augurato, sottolineando come il suo gruppo si rispecchi piuttosto nell'impostazione del testo Bonafede che coniugava l'esigenza di rinnovare il sistema e di contrastare la degenerazione delle correnti con i principi dell'indipendenza della magistratura. Fa presente tuttavia che la maturità politica raggiunta dal suo gruppo li ha indotti a comprendere che in un nuovo contesto politico, caratterizzato dalla compresenza nell'attuale maggioranza di forze con posizioni molto distanti fra loro, non si potesse pretendere che il testo Bonafede non venisse in alcun modo modificato. Rivendica pertanto il ruolo svolto dal Movimento, che ha fornito un importante contributo all'opera paziente di mediazione e che ha soprattutto fatto da argine ad alcune pericolose derive. Nel richiamare con soddisfazione i risultati ottenuti con il divieto assoluto di passaggio dalla magistratura all'attività politica nonché con la previsione di criteri meritocratici nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, fa presente che restano comunque alcune criticità. Evidenzia a tale proposito che il Movimento 5 Stelle non ha votato favorevolmente sulla misura relativa al passaggio di funzioni non tanto perché per tradizione fortemente contrario alla separazione delle carriere, ma piuttosto perché la norma presenta alcuni aspetti critici che non sono stati tenuti in considerazione dai colleghi della maggioranza. Nel dichiararsi consapevole che il sistema elettorale non rappresenta la panacea di tutti i mali, evidenziando come il testo Bonafede garantisca un maggior contrasto al condizionamento delle correnti, ritiene che la soluzione adottata non sia completamento soddisfacente, dal momento che vede nel sorteggio dei collegi il rischio di una eterogenesi dei fini. In conclusione, tiene a precisare un concetto al quale aderiscono sicuramente tutti i colleghi, vale a dire che la riforma non è contro la magistratura ma semmai rappresenta il tentativo di fornire una risposta ai cittadini e soprattutto di restituire credibilità ai magistrati, che vivono una condizione momentanea di difficoltà. Nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, in conclusione ribadisce che il Movimento 5 Stelle non si poteva sottrarre a fornire un contributo fattivo e vigile allo sforzo collettivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Verini e Saitta, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame come risultante dalle proposte emendative e subemendative approvate. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario PERANTONI, presidente, nel rammentare che il gruppo di Fratelli d'Italia ha designato l'onorevole Varchi quale relatrice di minoranza per l'esame in Assemblea, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 aprile 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII n. 5 e Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La seduta comincia alle 13.50.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta di mercoledì 13 aprile 2022.

Roberto CATALDI (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2) rilevando con soddisfazione che il DEF riconosce la validità del lavoro svolto dalla Commissione Giustizia, con particolare riguardo agli interventi volti a garantire l'efficientamento del sistema giudiziario. Nel rilevare che dagli anni novanta si tenta di mettere mano alle regole del processo e che finalmente si è realizzato un intervento ambizioso, fa presente a tale proposito che secondo le stime del DEF la riforma del sistema giudiziario contribuirà ad un aumento del PIL nel lungo

periodo di 0,7 punti percentuali. Nel rammentare in particolare le importanti misure di semplificazione del processo civile, fa presente che gli obiettivi del Governo sono tra l'altro quelli di ridurre del 40 per cento la durata dei processi civili e di abbattere il 90 per cento dell'arretrato in sede civile. Pertanto, nel sottolineare che con il DEF è stata ricevuta una attestazione del buon lavoro svolto dalla Commissione, ribadisce che il suo è un parere convintamente favorevole.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) fa presente di aver ascoltato dal relatore Cataldi un parere fortemente positivo sul DEF e sugli importanti risultati che sarebbero raggiunti con una delega che, al momento, non è stata ancora esercitata. Considera il DEF un libro dei sogni soprattutto in un momento di crisi come quello attuale, che vede tra l'altro in aggiunta alle altre criticità anche la prevedibile chiusura di molte aziende. Ritiene pertanto che non si possa non esprimere un parere contrario nei confronti di un simile libro dei sogni, apprezzando comunque lo sforzo immaginifico del collega Cataldi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa.

CORREZIONE DI FORMA APPROVATA

All'articolo 11, comma 1, lettera b), il capoverso 5-quater è sostituito dai seguenti:

5-quater. Il presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:

a) la presenza di gravi reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione al magistrato interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause; b) il verificarsi di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause.

5-quinquies. La segnalazione dei ritardi può essere effettuata anche dagli avvocati difensori delle parti.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2022, Doc. LVII n. 5 e Annesso e Allegati.

PARERE APPROVATO

La II Commissione (Giustizia),

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di Economia e Finanza 2022 e Annesso (Doc. LVII, n. 5, e Annesso e Allegati);

considerato che:

il DEF 2022 evidenzia come la riforma del sistema giudiziario contribuirà – sulla base di ipotesi conservative – ad un aumento del PIL, nel lungo periodo, di 0,7 punti percentuali;

la riduzione della durata dei processi e lo smaltimento dell'arretrato che appesantisce il sistema giudiziario dovrebbero, secondo le previsioni, aumentare la produttività del sistema economico, con particolare riguardo allo stimolo degli investimenti;

il DEF ricorda che il Governo si è dunque prefissato nel Piano nazionale di ripresa e resilienza l'obiettivo di abbattere del 40 per cento la durata dei processi civili, del 25 per cento quella dei processi penali e del 90 per cento l'arretrato del settore civile entro giugno 2026;

per quanto riguarda gli investimenti, nel DEF il Governo ricorda come il recupero di efficienza del sistema giudiziario sia perseguito con il rafforzamento del capitale umano, in particolare attraverso l'ufficio del processo istituito – dal decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, e valorizzato nel corso del 2021 – volto a dotare il magistrato di un vero e proprio *staff* di supporto all'attività giurisdizionale, ma anche con la trasformazione digitale del sistema giudiziario e la riqualificazione del patrimonio immobiliare;

quanto alla riqualificazione del patrimonio immobiliare, il Governo evidenzia, in una logica di lungo periodo, gli investimenti per l'efficientamento degli edifici giudiziari, per cui il PNRR prevede uno stanziamento di 410 milioni di euro;

nel DEF si rammenta, infine, che sono previsti anche interventi di architettura penitenziaria finanziati con le risorse del cosiddetto «fondo complementare al PNRR »:

la Commissione in data 24 marzo 2022 ha approvato la risoluzione n. 8-00160 in riferimento alla relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021, riguardante gli interventi del PNRR in materia di giustizia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	33
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Esame C. 2681 Governo e abb.	
(Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione)	33
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	36

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 aprile 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 11.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Esame C. 2681 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppina OCCHIONERO (IV), relatrice, riferisce, ai fini del parere da rendere alla Commissione Giustizia, sul testo, come risultante dalle proposte emendative e subemendative approvate, del disegno di legge governativo C. 2681 e abbinate, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Evidenzia, quindi, che il provvedimento, il cui *iter* presso la Commissione di merito è iniziato nell'autunno del 2020, contiene disposizioni destinate a incidere sul « sistema giustizia » nei suoi diversi aspetti, sia con norme immediatamente precettive sia attraverso la successiva adozione di uno o più decreti legislativi da parte del Governo, intervenendo sull'assetto ordinamentale della magistratura. Viene, infatti, regolamentata la delicata tematica, di particolare attualità, dell'accesso dei magistrati all'attività

politica e del ritorno degli stessi all'attività giudiziaria, nonché operata una profonda revisione del sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura e delle modalità di funzionamento del medesimo organo.

Osserva, poi, che il lungo dibattito, a volte aspro ed esacerbato, ha subìto una forte accelerazione nell'anno in corso, anche in considerazione della necessità e urgenza di approvare le riforme in materia di giustizia, riconosciute, a vari livelli, come la precondizione essenziale per centrare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Lo scorso 14 marzo, il Governo ha infatti presentato numerose proposte emendative, alle quali sono state presentate circa 500 subemendamenti. L'esame si è quindi concluso nella seduta di ieri sera.

Ciò premesso, rileva che le disposizioni che interessano i profili di competenza della Commissione Difesa si rinvengono nel capo V, composto dal solo articolo 39, che contiene la delega per interventi sul codice dell'ordinamento militare in materia di ordinamento giudiziario militare.

Al riguardo, ricorda che l'ordinamento giudiziario militare è disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del citato codice dell'ordinamento militare, che ha riordinato la materia fissando alcuni punti fondamentali e rinviando - per quanto riguarda lo stato giuridico, le garanzie di indipendenza, l'avanzamento, il trattamento economico, la disciplina, le norme di funzionamento del Consiglio della magistratura militare, e l'ordinamento penitenziario - alle norme vigenti per i magistrati ordinari, a quelle relative al Consiglio superiore della magistratura e a quelle dell'ordinamento penitenziario comune, di cui è stata riconosciuta l'applicabilità con i dovuti adattamenti derivanti dalla specificità del comparto, dalla dipendenza dal Ministro della difesa e non da quello della giustizia, dall'esiguità del numero di magistrati in servizio e del rispettivo ruolo, dalla particolare geografia giudiziaria, dalla particolare composizione dell'organo di autogoverno, nonché dalla particolarità della materia di competenza e dei soggetti sottoposti alla giurisdizione militare, per i quali è stata da sempre ritenuta necessaria la giurisdizione militare.

Ciò premesso, fa presente che - nell'ambito della riforma dell'ordinamento giudiziario, della disciplina di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati in competizioni politiche e della costituzione e funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) che s'intende operare con la delega al Governo - risulta indispensabile adeguare le norme del codice dell'ordinamento militare in materia di ordinamento giudiziario militare alle nuove disposizioni che saranno introdotte con i decreti legislativi delegati, al fine di assicurare il necessario coordinamento fra le due discipline e permettere l'ordinario funzionamento del sistema della giustizia militare. Per l'esercizio della delega sono fissati principi e criteri direttivi, evitando, da un lato, un'irragionevole disparità di trattamento fra le due categorie magistratuali e, dall'altro lato, di lasciare all'interpretazione del Consiglio della Magistratura Militare (CMM) una materia che, invece, a garanzia della terzietà e dell'indipendenza del giudice, deve essere disciplinata con legge. Peraltro, l'introduzione della delega ad hoc si rende necessaria in considerazione delle competenze del Ministro della difesa in materia di giustizia militare, nonché dell'esigenza di esercitare tale delega solo dopo l'adozione della riforma dell'ordinamento giudiziario. Pertanto, per l'esercizio di tale delega è previsto: un termine di dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi delegati relativi alla riforma dell'ordinamento giudiziario ordinario; l'iniziativa del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze; la procedura di approvazione pressoché identica a quella prevista per l'adozione degli altri decreti legislativi delegati.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 39 prevede che, nell'esercizio della delega, la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, di stato giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, di conferimento delle funzioni e di

requisiti per la nomina, nonché di progressione nelle valutazioni di professionalità sia adeguata a quella prevista per la magistratura ordinaria. Gli ulteriori criteri direttivi prevedono l'adeguamento delle circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, nel rispetto del numero massimo di tre e delle sedi fissate in Roma, Verona e Napoli. È previsto, inoltre, che al Consiglio della Magistratura Militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio Superiore della Magistratura e che sia mantenuta l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari. È inoltre previsto che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti anche nell'ottica di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale. Infine, è prevista la salvaguardia del principio di completa equiparazione fra i magistrati militari e quelli ordinari di ogni ordine e grado.

Il comma 4 prevede, invece, che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega entro due anni dalla scadenza dei termini per l'eser-

cizio della delega e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi previsti dalla stessa.

Infine, il comma 5 stabilisce che i decreti legislativi attuativi della delega assicurino in ogni caso il coordinamento con altre disposizioni vigenti anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme già in vigore in materia di ordinamento giudiziario militare, prevedendo eventualmente rinvii espliciti alle norme dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, ai decreti legislativi n. 106, n. 109 e n. 160 del 2006, nonché alle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle a essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

Alla luce di quanto evidenziato, presenta, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice.

La seduta termina alle 11.15.

ALLEGATO

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (C. 2681 Governo e abb.);

premesso che l'ordinamento giudiziario militare è disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, che hanno riordinato la materia fissando alcuni punti fondamentali e rinviando - per quanto riguarda lo stato giuridico, le garanzie di indipendenza, l'avanzamento, il trattamento economico, la disciplina, le norme di funzionamento del Consiglio della magistratura militare, e l'ordinamento penitenziario - alle norme vigenti per i magistrati ordinari, a quelle relative al Consiglio superiore della magistratura e a quelle dell'ordinamento penitenziario comune, di cui è stata riconosciuta l'applicabilità con i dovuti adattamenti derivanti, tra l'altro, dalla specificità del comparto e dalla dipendenza dal Ministro della difesa;

rilevato che, nell'ambito della riforma dell'ordinamento giudiziario, della disciplina di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati in competizioni politiche e della costituzione e funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura che s'intende operare con la delega al Governo, risulta indispensabile adeguare le norme del codice dell'ordinamento militare in materia di ordinamento giudiziario militare alle nuove disposizioni che saranno introdotte con i decreti legislativi delegati, al fine di assicurare il necessario coordinamento fra le due discipline e permettere l'ordinario funzionamento del sistema della giustizia militare;

rilevato, altresì, che l'introduzione della delega *ad hoc* si rende necessaria in considerazione delle competenze del Ministro della difesa in materia di giustizia militare, nonché dell'esigenza di esercitare tale delega solo dopo l'adozione della riforma dell'ordinamento giudiziario;

evidenziato che, il Capo V, all'articolo 39, prevede, per l'esercizio di tale delega, un termine di dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi delegati relativi alla riforma dell'ordinamento giudiziario ordinario, nonché l'iniziativa del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze e la procedura di approvazione pressoché identica a quella prevista per l'adozione degli altri decreti legislativi delegati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della Delega al Governo in materia di contratti pubblici (C. 3514 Governo, approvato dal Senato, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712 Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata e Petizione n. 84) di rappresentanti di: Confindustria HCFS, FINCO, Confartigianato, CNA, ANCI, CGIL, CISL, UIL, UGL, Fillea, Filca, Feneal, Filcams, Fisascat, Uiltucs, Uiltrasporti

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 aprile 2022.

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della Delega al Governo in materia di contratti pubblici (C. 3514 Governo, approvato dal Senato, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712 Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata e Petizione n. 84) di rappresentanti di: Confindustria HCFS, FINCO, Confartigianato, CNA, ANCI, CGIL, CISL, UIL, UGL, Fillea, Filca, Feneal, Filcams, Fisascat, Uiltucs, Uiltrasporti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 12.30.

37

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

SOMMARIO

Sui lavori della Commissione	38
Sulla pubblicità dei lavori	38
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.	
Audizione del Presidente della Cassa nazionale del notariato (CNN)	38

Giovedì 14 aprile 2022. — Presidenza del presidente NANNICINI. — Interviene per la Cassa nazionale del notariato (CNN) il Presidente, dottor Francesco Giambattista Nardone.

La seduta comincia alle 13.35.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE rappresenta a tutti i Commissari che, nell'ambito del programma di audizioni, è in via di definizione un incontro con l'INPS per continuare il percorso di valutazione delle politiche pubbliche di welfare già avviato con riferimento alle misure di sostegno adottate in risposta all'emergenza sanitaria, approfondendo il funzionamento dell'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) e il processo di internalizzazione dei servizi informativi da parte dell'Istituto.

Sulla pubblicità dei lavori.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web* TV della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Giovedì 14 aprile 2022.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.

Audizione del Presidente della Cassa nazionale del notariato (CNN).

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 7 aprile 2021.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Nardone, Presidente della Cassa nazionale del notariato.

Il dottor NARDONE rappresenta le funzioni principali della Cassa e la loro evoluzione storica. Descrive il funzionamento del sistema di calcolo e riscossione dei contributi, sottolineando che il processo è amministrato in autonomia dagli archivi notarili e che lo stesso dà luogo a un contenzioso estremamente ridotto. Fa presente che la CNN presenta una situazione del saldo fra contributi e prestazioni sostenibile sia nel breve che nel lungo periodo, rinviando alla ulteriore documentazione che intende mettere a disposizione della Commissione. Descrive gli interventi che la Cassa ha effettuato per sostenere i propri iscritti e pensionati durante il periodo della crisi sanitaria. Ritiene che i servizi erogati dalla CNN riscontrino il pieno gradimento della platea di riferimento. Descrive il sistema di gestione patrimoniale dell'ente, evidenziando i risultati positivi degli investimenti. Rappresenta che, nel corso degli anni, la componente di attivi legata al settore immobiliare è passata dal 93 al 33 per cento, di cui il 14 per cento di investimenti diretti, sottolineando che è prevista una ulteriore riduzione.

Il PRESIDENTE chiede di approfondire il tema dei contributi legati agli atti di quietanza di surroga. Chiede se la CNN è a conoscenza dei dati sul numero degli atti, sulla tipologia e sul relativo trattamento contributivo, anche alla luce delle decisioni che la Cassazione ha espresso in materia. Chiede se la Cassa abbia adottato delle azioni per favorire l'adozione da parte dei notai di piattaforme tecnologiche di cui è proprietaria.

Il senatore PUGLIA (M5S) chiede conferma del fatto che la Cassa avrebbe chiesto di effettuare recuperi di contributi notarili e sanzioni nei confronti di alcuni notai. Chiede per quanti notai la Cassa si è attivata per interrompere la prescrizione dei termini e ha contestualmente proce-

duto al recupero del quinquennio arretrato.

La senatrice PIRRO (M5S), unendosi alle richieste già formulate, chiede di fornire spiegazioni sulle difformità che avrebbero riguardato l'attività di riscossione e sulla corretta aliquota da applicare alle operazioni in esame.

Il dottor NARDONE richiama quanto già rappresentato a proposito della potestà impositiva e coercitiva della CNN, sottolineando nuovamente che il processo è amministrato in autonomia dagli archivi notarili. Fa presente che non risponde a verità l'affermazione che la Cassa avrebbe chiesto ad alcuni notai di versare i contributi. Evidenzia che la CNN ha sollecitato i responsabili della riscossione ad agire in modo da evitare la prescrizione contributiva. Fa presente che non conosce in che modo si siano comportati i singoli notai, quante surroghe siano state effettuate, con quale tipologia di atto e quali aliquote siano state applicate. Sottolinea che la Cassa ha scritto agli archivi notarili per evidenziare il pericolo che trascorresse il termine prescrizionale. Con riferimento alla piattaforma tecnologica cui si è fatto riferimento, rappresenta che la Cassa detiene una quota di minoranza della società che le ha prodotte.

La senatrice PIRRO (M5S) chiede che venga ascoltata la direzione degli archivi notarili.

Il senatore PUGLIA (M5S) si associa alla richiesta di audizione.

Il PRESIDENTE, evidenziando che da quanto emerso appare necessario audire anche l'Ufficio centrale degli archivi notarili, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

SOMMARIO

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	40
Audizione Francesco Fatone, ordinario di ingegneria chimica ed ambientale presso l'Università	
Politecnica delle Marche, sul tema dei flussi paralleli illeciti di rifiuti	40

AUDIZIONI

Giovedì 14 aprile 2022. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza. Segnala tuttavia che, qualora si dovesse passare nel corso della seduta a trattare argomenti che richiedono un regime di segretezza, sarà necessario disattivare il collegamento in videoconferenza per tutto il tempo in cui si svolgerà la seduta segreta.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione Francesco Fatone, ordinario di ingegneria chimica ed ambientale presso l'Università Politecnica

delle Marche, sul tema dei flussi paralleli illeciti di rifiuti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, di Francesco Fatone, ordinario di ingegneria chimica ed ambientale presso l'Università Politecnica delle Marche, sul tema dei flussi paralleli illeciti di rifiuti.

Rileva che l'audizione rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul tema dei flussi paralleli illeciti dei rifiuti. In particolare la Commissione è interessata ad acquisire dati ed elementi informativi sull'utilizzo dei fanghi come fertilizzanti in agricoltura, anche con riferimento alle criticità e ad eventuali esigenze normative.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'audito dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l'audito che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Francesco FATONE, Ordinario di ingegneria chimica ed ambientale presso l'Università Politecnica delle Marche, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S) e Stefano VIGNAROLI, presidente.

Francesco FATONE, Ordinario di ingegneria chimica ed ambientale presso l'Uni-

versità Politecnica delle Marche, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5ª Senato)

AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	3
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti della Corte dei conti (Svolgimento e conclusione)	3
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti dell'ISTAT (Svolgimento e conclusione)	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia (Svolgimento e conclusione)	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari (Svolgimento e conclusione)	4
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	6
ALLEGATO (Parere approvato)	22
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin,	
C. 2691 Costa e C. 3017 Costa (Seguito esame e conclusione)	24
ALLEGATO 1 (Correzione di forma approvata)	31

SEDE CONSULTIVA:
Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII n. 5 e Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 2 (Parere approvato)
IV Difesa
SEDE CONSULTIVA:
Sulla pubblicità dei lavori
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Esame C. 2681 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione)
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della Delega al Governo in materia di contratti pubblici (C. 3514 Governo, approvato dal Senato, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712 Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata e Petizione n. 84) di rappresentanti di: Confindustria HCFS, FINCO, Confartigianato, CNA, ANCI, CGIL, CISL, UIL, UGL, Fillea, Filca, Feneal, Filcams, Fisascat, Uiltucs, Uiltrasporti
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
Sui lavori della Commissione
Sulla pubblicità dei lavori
PROCEDURE INFORMATIVE:
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.
Audizione del Presidente della Cassa nazionale del notariato (CNN)
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI
AUDIZIONI:
Sulla pubblicità dei lavori
Audizione Francesco Fatone, ordinario di ingegneria chimica ed ambientale presso l'Università Politecnica delle Marche, sul tema dei flussi paralleli illeciti di rifiuti

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0182040